

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIRASOLE a.s.d.c.s. "

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata GIRASOLE a.s.d.c.s.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede legale a Monserrato in via Pompeo n° 18. Potranno essere istituite sedi secondarie, anche in altre località.

ARTICOLO 3

L'associazione culturale GIRASOLE non ha fini di lucro (no profit), è apolitica e la sua durata è indeterminata. L'associazione si ispira a principi di solidarietà, democraticità e non-violenza.

ARTICOLO 4

L'associazione ha come scopo ed attività istituzionale, in particolare, la promozione di attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci nel pieno perseguimento della tolleranza e del rispetto umano.

ARTICOLO 5

L'associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

L'organizzazione di ogni iniziativa utile, compresi convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste, concorsi, dibattiti, festival, eventi, concerti, spettacoli in genere, corsi di formazione, di perfezionamento, e di preparazione rivolte esclusivamente o in maniera prevalente ai propri associati riguardanti il settore culturale in generale. Inoltre, proiezione di film e documentari, mostre fotografiche e di pittura ed in generale artistiche. Per queste attività l'associazione adotterà tutti i mezzi necessari e le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale.

La collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti e associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione.

La promozione e la gestione di iniziative e attività culturali, musicali, turistiche, ludiche e ricreative, sportive ed assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della vita comprese opportunità di svago e riposo per i soci;

La diffusione della propria attività, anche attraverso la rete internet o altri idonei strumenti tecnologici, la redazione e pubblicazione di giornali, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, libri e riviste, l'organizzazione di spettacoli, rassegne, mostre, saggi, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;

La promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e a far conoscere le proprie attività;

La costituzione di un luogo di incontro reale e/o virtuale fra gli associati, a scopo ricreativo e relazionale, per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca, e prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza;

La valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Privati ed Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, turistiche, ludico ricreative, educative ed assistenziali;.

Promuovere attività educative e riabilitative per disabili con esperti nel settore;

Promuovere e trasmettere le tradizioni, gli usi, i costumi e la storia degli abitanti delle città dell'isola;

Allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni sportive, culturali, turistiche, ricreative e didattiche, riservando la somministrazione e/o servizi ai soli soci;

ARTICOLO 6

Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:

1. l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire la produzione e la fruizione di arte libera e originale;
2. la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di creatività artistica, e l'affermazione del diritto ad essa.
3. esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.,

I SOCI

ARTICOLO 7

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che condividano gli scopi del presente statuto. Possono inoltre farne parte Associazioni, Circoli, Comitati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione e che, all'atto dell'ammissione, accettino le condizioni contenute nel presente Statuto e ogni altra decisione assunta dagli Organi sociali. I soci possono frequentare l'associazione e partecipare alle manifestazioni organizzate dalla stessa.

1. L'ammissione alla qualifica di socio avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

2. I soci sono classificati in quattro distinte categorie:

Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e il cui nome è riportato tra i soci fondatori nell'atto costitutivo.

Soci Ordinari: quanti aderiscono all'Associazione successivamente alla sua fondazione

Soci Juniores: minorenni che, in quanti tali, pur godendo in generale di tutti i diritti e i doveri dei soci, sono privi tuttavia del diritto elettorale attivo e passivo negli Organi dell'Associazione

Soci Sostenitori: soggetti e/o Enti e/o Istituzioni, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'Associazione con significativi apporti morali e/o materiali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale Seguento, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

ARTICOLO 8

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti i soci, di ogni categoria – salvo le limitazioni indicate per i soci Juniores–, possiedono gli stessi diritti.

Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per Delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

La qualifica di socio si perde per le seguenti cause:

recesso volontario o morte del socio

indegnità deliberata dai tre quarti dell'assemblea

mancata frequentazione dell'assemblea dei soci, di persona o per delega, per un periodo di tempo a 10 mesi

mancato pagamento della quota sociale annua entro il 20 febbraio, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10

Sono organi dell'associazione:

l'assemblea dei soci

Il consiglio direttivo

Il presidente

Il vicepresidente

Il segretario - tesoriere

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute connesse all'esercizio della propria funzione ed autorizzate da almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà dei voti espressi più uno. In caso di parità dei voti, l'Assemblea deve essere subito chiamata a votare una seconda volta. Nel caso si verificasse ancora la parità, l'Assemblea deve essere immediatamente riconvocata.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere alla scadenza i membri degli Organi dell'Associazione e definire le linee programmatiche all'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; può essere inoltre richiesta – in forma straordinaria e con domanda scritta indicando i punti all'Ordine del Giorno – dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 35% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno 8 giorni, mediante affissione nella bacheca della sede o tramite e-mail da inviare ai singoli soci.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano con delibera maggioritaria dei partecipanti. La votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su richiesta di almeno la metà dei presenti. Tale procedura è obbligatoria quando l'Assemblea svolge il suo compito elettivo. Il Presidente dell'Assemblea, in questo caso, nomina due scrutatori tra i presenti.

Nell'espletamento delle funzioni elettive, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti l'Organismo da eleggere, con arrotondamento alla cifra superiore. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due sole deleghe per socio.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua assenza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzatore, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

ARTICOLO 12

Il consiglio direttivo è costituito dal presidente, il vice presidente, il segretario - tesoriere e un massimo di nove consiglieri, i quali restano in carica sei anni e, in caso di recesso anticipato, saranno surrogati tra i membri prescelti dell'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo ha potere decisionale.

Il consiglio direttivo ha il compito di discutere, organizzare e porre in atto tutte le attività che ritenga idonee al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da

assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce quando necessario.

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Inoltre tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 15

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

Proventi derivati dall'organizzazione di eventi culturali

vendita di beni e servizi e fornitura di consulenze ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;

elargizioni o conferimenti provenienti da soci o da terzi;

beni mobili o immobili che, a seguito di acquisti o donazioni, ovvero come frutti o rendite, vengano in proprietà dell'associazione;

sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della regione, del comune, di istituzioni o di enti pubblici nazionali o esteri;

proventi pubblicitari e di sponsor in linea con gli scopi dell'associazione;

qualunque altra risorsa economica venga a configurarsi, ferma restando l'assenza di scopo di lucro dell'associazione.

ARTICOLO 16

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

ARTICOLO 17

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza della metà più uno dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Monserrato, li 17 Maggio 2007

Letto, approvato e sottoscritto